



Comune di Pratola Serra
PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO
PUBBLICITARIO
E
PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI

Approvato con delibera di C.C. n° _____ del _____

INDICE

TITOLO I

GLI IMPIANTI PUBBLICITARI DISCIPLINATI NEL REGOLAMENTO PUBBLICITARI

Art. 1 Premessa

Art. 2. Quadro normativo di riferimento

Norme di rinvio:

Art. 3 Convenzioni

Art. 4 Individuazione quantitativa e tipologia degli impianti compresi nel Piano Generale

Art. 5 Impianti da destinare al Servizio delle pubbliche affissioni: mq. 2500 distinti in:

Art. 6 Cartelli pubblicitari monofacciali

Art. 7 Cartelli pubblicitari bifacciali/polifacciali

Art. 8 Cartelli pubblicitari installati fuori dal centro abitato

Art. 9 Insegne luminose ed insegne di esercizio

Art. 10 Insegne luminose ed insegne di esercizio fuori del centro abitato

Art. 11 Targhe murali

Art. 12 Bacheche - vetrine

Art. 13 Tende da Sole

Art. 14 Chioschi – apparecchi Fotografici istantanei

Art. 15 Striscioni, Stendardi, Gonfalon e Bandiere

Art. 16 Impianti pubblicitari monofacciali a messaggio variabile

Art. 17 Insegne ed impianti luminosi Mega poster monofacciali sulle pareti di edifici ed impalcature

Art. 18 Totem

Art. 19 Pensiline di attesa dei mezzi pubblici

Art. 20 Paline di informazione per trasporti pubblici o altri servizi

Art. 21 Orologi

Art. 22 Quadri informativi

Art. 23 Transenne parapedonali

Art. 24 Segnaletica direzionale (a norma dell' art. 134 del Regolamento di Esecuzione del C. D. S)

Art. 25 Segnaletica Direzionale (a norma della risoluzione del Ministero delle Finanze N. 48/E/IV/7/609 del 01/04/1996)

Art. 26 Cabine telefoniche e/o internet point

Art. 27 Cestini porta rifiuti

Art. 28 Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani

Art. 29 Panchine

Art. 30 Targhe pubblicitarie ed altri elementi di arredo urbano

Art. 31 Insegne e cartelli pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti ed aree di parcheggio annesse

Art. 32 Definizione del quadro di riferimento

Art. 33 Individuazione degli impianti non compresi nel Piano Generale

TITOLO II

PIANO GENERALE

Art. 1. Suddivisione del territorio comunale

Art. 2. Vincoli

TITOLO III

IMPIANTI AFFISSIONALI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRIVATA

- Art. 1. Conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà Comunale**
- Art. 2. Impianti comunali destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale**
- Art. 3. Impianti comunali destinati all'affissione di manifesti di natura istituzionale – sociale - necrologica o privi di rilevanza economica**
- Art. 4 Impianti destinati a privati per l'affissione di manifesti di natura commerciale**
- Art. 5 Impianti pubblicitari previsti in connessione con l'arredo urbano**
- Art. 6 Impianti pubblicitari previsti in piano particolareggiato di arredo urbano di iniziativa privata**

TITOLO IV

GLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' PRIVATA COSTITUTIVI DEL PRESENTE PIANO

- Art. 1. Premessa**
- Art. 2. Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione**
- Art. 3. Responsabile del procedimento della pratica**
- Art. 4 Istruttoria e integrazione della richiesta**
- Art. 5. Rilascio dell' autorizzazione**
- Art. 6. Rinnovo dell' autorizzazione**
- Art. 7. Obblighi del titolare dell'autorizzazione**
- Art. 8 Durata dell' autorizzazione**
- Art. 9 Cessazione o revoca dell'autorizzazione**
- Art. 10 Ripristino dello stato dei luoghi**
- Art. 11 Vigilanza**
- Art. 12 Sanzioni**
- Art. 13 Norme transitorie**

TITOLO V

IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' PRIVATA NON COSTITUTIVI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- art. 1 individuazione degli impianti di proprietà privata non compresi nell'allegato Piano Generale degli Impianti Pubblicitari**
- Art. 2 Installazione di impianti e manufatti per la pubblicità temporanea**
- Art. 3 Installazione di insegne e targhe nel centro storico**
- Art. 4 Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione**
- Art. 5 Responsabile del procedimento della pratica**
- Art. 6 Istruttoria e integrazione della richiesta**
- Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione**
- Art. 8 Obblighi del titolare dell'autorizzazione**
- Art. 9 Durata dell'autorizzazione**
- Art. 10 Cessazione, sospensione o revoca dell'autorizzazione**

TITOLO VI - IMPOSTA DI PUBBLICITA'

- Art. 1 Imposta di pubblicità**
- Art. 2 Imposta di pubblicità temporanea su teli, striscioni, stendardi, gonfaloni e bandiere etc.**
- Art. 3 Pagamenti e riscossioni coattive**
- Norme finali**

TITOLO I

GLI IMPIANTI PUBBLICITARI DISCIPLINATI NEL REGOLAMENTO PUBBLICITARI

Art. 1 Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari da installare su strade ed aree pubbliche e private e la loro distribuzione sul territorio Comunale, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica; delle esigenze di tutela architettonica e ambientale e paesaggistica nonché delle esigenze della circolazione; del traffico e dei propri principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici.

L'insieme delle norme è stato concepito per garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto riguarda la circolazione veicolare sia quella pedonale, e una particolare attenzione è stata posta ai loro aspetti più propriamente visivi, oltretutto ai criteri di tipo antinfortunistico ai quali la progettazione e l'ubicazione devono conformarsi.

La presente disciplina per l'inserimento di mezzi pubblicitari ed arredo urbano, per i principi stessi a cui ci si è ispirati nella sua formulazione, garantisce che detti impianti non si pongano, sul territorio, come elementi di disturbo all'estetica architettonica e dell'ambiente naturale come di quello umanizzato, ma al contrario, ove possibile, e specie nell'ambito del contesto cittadino, diventino, quali elementi di arredo, occasione di arricchimento del panorama urbano, ponendo particolare attenzione alle aree in prossimità degli edifici destinati al culto ed a quelli di uso pubblico.

Grande attenzione è stata posta al tema della fruibilità del contesto urbano, al fine di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano detrimento ad un funzionale uso del territorio andando invece, ove possibile, ad aumentarne la fruibilità disciplinando l'inserimento di elementi di arredo urbano quali transenne parapetonali, impianti Unitari di Segnaletica Pubblicitaria e Segnaletica Urbana di Direzione, targhe, panchine, pensiline, cestini getta rifiuti, paline fermata Bus, orologi, etc.

Art. 2. Quadro normativo di riferimento

Le norme contenute nel presente Regolamento pubblicitario integra la vigente normativa di Legge, con particolare riferimento al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, nonché, limitatamente all'oggetto del presente piano, integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le norme del Vigente Regolamento Edilizio.

Norme di rinvio:

D.lgs del 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada);

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di attuazione del C.D.S.);

D.lgs del 10/09/1993 n. 360 (Disposizioni correttive ed integrative del C.D.S.);

D.P.R. del 16/09/1996 n. 610 (Disposizioni correttive ed integrative del C.D.S.);

D.lgs del 15/11/1993 n. 507 (Imposta comunale sulla pubblicità e tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche);

D.Lgs. del 22/01/2004 n°42 (ex legge 1089/39 – Tutela beni culturali)

D.lgs del 29/10/1999 n. 490 (Testo unico beni ambientali);

Legge del 09/01/82 n° 13 (norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche);

Legge del 05/02/92 n° 104 (norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche);

Art. 3 Convenzioni

L'amministrazione Comunale potrà individuare una o più aziende del settore pubblicitario, diverse dal concessionario comunale, a cui affidare, con convenzione novennale rinnovabile, la collocazione anche a "titolo gratuito" sul territorio comunale impianti di "Arredo Urbano di

Servizio” quali: pensiline e paline fermate autobus, transenne parapetonali, panchine, cartelli informativi, impianti Unitari di segnaletica direzionale, cestini porta rifiuti, impianti di toponomastica, paline di informazione, pannelli elettorali, etc.etc, elencati nell’art. 47 del regolamento di esecuzione del C.D.S., da installare nel rispetto della circolazione pedonale e delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n° 13 del 9/1/82 e n° 104 del 5/2/92, come controprestazione i suddetti impianti potranno contenere spazi pubblicitari mono e bifacciali e se gli stessi forniscono prestazioni di servizi di pubblica utilità per la città, ai sensi dell’art. 49 lettera E del D.Lgs 15/11/93 N. 507, gli spazi pubblicitari collocati all’interno degli stessi saranno esenti dal pagamento dell’imposta annuale sulla pubblicità.

Inoltre l’amm.ne potrà affidare in convenzione novennale rinnovabile, l’installazione di cartelli pubblicitari ed affissionali sul territorio comunale, i quali potranno essere esenti dal pagamento dell’imposta o canone annuale sulla pubblicità, in contropartita però l’azienda affidataria, dovrà fornire servizi utili alla città da concordare a scelta tra quelli di seguito elencati o proporre altri:

- manutenzione degli impianti di arredo urbano;
- rimozione e smaltimento degli impianti pubblicitari abusivi e fatiscenti;
- manutenzione della segnaletica verticale pubblica;
- manutenzione del verde pubblico.

La convenzione sarà stipulata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Che l’azienda affidataria abbia almeno 3 anni di iscrizione alla Camera di Commercio/Artigianato sett. Pubblicitario e che sia abilitata con Licenza di P.S. per l’esercizio del noleggio di impianti pubblicitari a terzi, anche per avvenuta cessione di ramo d’azienda;
- Che sia in regola con i pagamenti con gli Enti: INPS ed INAIL (D. U. R. C) ;
- Che rispetti per i propri dipendenti le prescrizioni previste dalla Legge 626 /94;
- Che abbia già stipulato nell’ultimo triennio convenzioni similari con altri Enti pubblici, anche per avvenuta cessione di ramo d’azienda;
- Che abbia copertura Assicurativa per R. C. sull’arredo urbano ed altri mezzi pubblicitari esposti, per tutto il periodo della convenzione;

1. La convenzione avrà la durata di 9 anni dalla data di sottoscrizione ed ai sensi dell’art. 6 della Legge 24/12/93 N. 537 come sostituito dall’art. 44 della Legge 23/12/1994 N. 724, è previsto il suo rinnovo tacito nel rispetto delle suindicate condizioni;

2. E consentita la voltura della convenzione in caso della variazione della ragione sociale della affidataria o cessione di ramo d’azienda ad altra ditta anche di nuova costituzione, mantenendo le stesse condizioni e clausole concordate nella convenzione.

Art. 4 Individuazione quantitativa e tipologia degli impianti compresi nel Piano Generale

Ai fini del presente Piano si definiscono impianti pubblicitari, così come classificati dall’art. 39 del D.Lgs 285/92, dall’art. 134 D. P. R. 495/92, dall’art. 37 D. P. R. 610/96, i manufatti destinati a supportare messaggi nelle tipologie di pubblica affissione: istituzionale, commerciale, sociale, necrologica, affissione di privati e pubblicità esterna (cartelli, insegne, targhe, transenne parapetonali, frecce pubblicitarie e direzionali etc.).

Premesso che la superficie minima da realizzare per la sola pubblicità affissionale nei comuni con popolazione residente al di sotto dei 30.000 abitanti è fissata per legge in minimo 12 mq. per ogni mille abitanti (art. 18, comma 3, del D.lgs n. 507/93 e successive modifiche);

Che la città di Pratola Serra (Av) ha un popolazione di circa 3.800 abitanti residenti, quindi si ritiene utile consentire una superficie affissionale complessiva di almeno 2500 mq.

Art. 5 Impianti da destinare al Servizio delle pubbliche affissioni: mq. 2500 distinti in:

- a) Superficie per affissione di manifesti di natura istituzionale - sociale - necrologici: mq 1100;
- b) Superficie per affissione di manifesti di natura commerciale: mq 1000;
- c) Superficie per affissione di manifesti di natura commerciale da affidare a soggetti privati diversi dal concessionario Pubblico: mq 400.

Art. 6 Cartelli pubblicitari monofacciali

1. E' consentita su strade comunali o asservite ad uso pubblico e su suolo privato, nel centro abitato e zona **(P.I.P. - area A.S.I.)** l'installazione di cartelli pubblicitari monofacciali pittorici permanenti ed affissionali anche a più pali, strutture destinate a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. I cartelli dovranno essere fissati al suolo con idonei ancoraggi e dovranno essere costruiti con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e le loro strutture dovranno essere realizzate con telai in ferro, acciaio, legno e ricoperte da pannelli in lamiera, vetroresina, P.V.C. o tessuto spalmato in P.V.C. e cornice di finitura e non potranno avere dimensioni superiori ai mq 18 cad.. Essi potranno essere completati di impianto di illuminazione diretto e indiretto nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) a mt 1.80 minimo dall'inizio del marciapiede che delimita la carreggiata;
- b) a mt 8.00 prima e mt. 8.00 dopo intersezioni stradali se posti parallelamente al senso di marcia degli autoveicoli, a condizione che non coprono la segnaletica stradale;
- c) a mt 15.00 prima e dopo le intersezioni stradali a rotatoria, se posti parallelamente al senso di marcia degli autoveicoli, a condizione che non coprono la segnaletica stradale;
- d) a mt 2.20 minimo di altezza con il punto più basso del cartello dal piano del marciapiede, banchina o sede stradale;
- e) a mt 5.00 dai segnali stradali e dai eventuali segnali luminosi ed a mt 3.00 dopo i segnali luminosi e segnali stradali se posti parallelamente al senso di marcia degli autoveicoli;
- f) a mt 20 da altri cartelli pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di marcia;
- g) a mt 2.00 da cartelli ed altri mezzi pubblicitari posti parallelamente al senso di marcia;
- h) E' consentita l'installazione su strade pubbliche o asservite al servizio pubblico e su aree private di cartelli monofacciali anche poster con dimensioni massime mt. 6.00 x 3.00 da ubicare parallelamente al senso di marcia degli autoveicoli, anche avanti ed in prossimità degli impianti sportivi, stazioni ferroviarie, edifici scolastici etc., con esclusione degli edifici di rilevanza storica e di culto, e previa autorizzazione e/o nulla osta di altri Enti a cui appartengono le strade.
- i) E' consentita, sempre nel rispetto del Codice della strada, su strade comunali o asservite ad uso pubblico l'installazione nelle intersezioni a rotatoria di cartelli o targhe monofacciali con dimensioni max cm. 90x60 cad., parallelamente al senso di marcia degli autoveicoli, seguendo il senso rotatorio oppure un unico trespolo o cavalletto con dimensioni max di mt. 1.0x0.60 per facciata, posizionato al centro della rotatoria in modo da cingere la base del palo dell'illuminazione;

Ogni impianto a norma dell'art. 55 del Regolamento di Esecuzione del C. D. S dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 7 Cartelli pubblicitari bifacciali/polifacciali

1. E' consentita su strade comunali o asservite ad uso pubblico e su suolo privato, nel centro abitato e zona (P.I.P.- area A.S.I.), l'installazione di cartelli pubblicitari bifacciali o polifacciali, strutture ad un palo o più pali, destinate a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. Essi dovranno essere fissati al suolo con idonei ancoraggi e dovranno essere costruiti con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e le loro strutture interne dovranno essere realizzate con telai in ferro o acciaio e ricoperte da pannelli in lamiera, vetroresina o P. V. C. e cornice di finitura e potranno essere completati di impianto di illuminazione indiretto nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) a mt 1.80 minimo dall'inizio del marciapiede che delimita la carreggiata;
- b) a mt 3.50 di altezza minimo con il punto più basso del cartello dal piano del marciapiede;
- c) a mt 4.70 di altezza minimo con il punto più basso del cartello su strade senza marciapiedi o a sbalzo sulla sede stradale;
- d) a mt 50 dai segnali stradali di pericolo, dai semafori e dalle intersezioni stradali e rotatorie;
- e) a mt 20 dopo i segnali stradali di pericolo, dai semafori e dalle intersezioni stradali e rotatorie;
- f) a mt 20 da altri cartelli pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di marcia;
- g) a mt 10 da altri cartelli pubblicitari posti parallelamente al senso di marcia;
- h) Nel centro abitato le dimensioni dei cartelli pubblicitari potranno raggiungere i mq 6.00 per facciata, dove il marciapiede raggiunge almeno i ml 3.00 di larghezza mantenendo comunque una distanza minima di mt 1.80 minimo dall'inizio del marciapiede che delimita la carreggiata;;
- i) E' consentita l'installazione nelle aiuole delle intersezioni a rotatoria di strade pubbliche o asservite ad uso pubblico di cartelli o targhe monofacciali con dimensioni max cm. 90x60 cad., parallelamente al senso di marcia degli autoveicoli, seguendo il senso rotatorio oppure un unico trespolo o cavalletto con dimensioni max di mt. 1.20x0.90 per facciata, posizionato al centro della rotatoria in modo da cingere la base del palo dell'illuminazione;

Ogni impianto a norma dell'art. 55 del Regolamento di Esecuzione del C. D. S dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 8 Cartelli pubblicitari installati fuori dal centro abitato

1. E' consentita fuori dal centro abitato su strade comunali ,provinciali,regionali , ANAS ed area A.S.I.e su suolo privato a norma del C. D. S., l'installazione di cartelli mono e bifacciali ed altri mezzi pubblicitari le cui dimensioni non siano superiori a mq 6.00 per ogni facciata e benché fissati al suolo con idonei ancoraggi e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) mt 3.00 dalla delimitazione della carreggiata;
- b) mt 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) mt 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) mt 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) mt 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) mt 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) mt 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- h) mt 250 prima delle intersezioni e mt 100 dopo le intersezioni;
- i) mt 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;

2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne d'esercizio e cartelli o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a mt. 3.00 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a mt. 3.00, pali e tralicci ENEL e TELECOM etc a norma dell'art. 51 comma 2, del Regolamento di Esecuzione del C. D. S modificato dal D.P.R. n° 610 del 16/09/96.

3. Non è consentita l'installazione di: insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato nei seguenti punti:

- a) in corrispondenza delle intersezioni;
- b) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- c) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- d) sui parapetti stradali;
- e) sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

4. Le norme di cui al comma 1 e quelle di cui al comma 3 limitatamente al posizionamento in curva, non verranno applicate per cartelli, le insegne e altri mezzi pubblicitari monofacciali collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati, muri, i quali dovranno essere comunque collocati all'interno di Gard Rail se esistenti e dovranno rispettare una distanza non inferiore a mt 3.00 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata.

Art. 9 Insegne luminose ed insegne di esercizio

1. E' consentita nel centro abitato, centro storico e zona industriale (P. I. P.- area A.S.I.), l'installazione di insegne luminose ed insegne di esercizio mono e bifacciali elementi bidimensionali di profondità massima pari a cm 40 realizzate in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le insegne bifacciali, dovranno essere fissate su un unico palo o struttura vincolata al suolo con idoneo ancoraggio, avanti l'attività commerciale, artigianale, professionale o nelle immediate vicinanze. Esse dovranno essere realizzate con telai interni in ferro o acciaio, ricoperti da pannelli in plexiglass o tessuto spalmato in P. V. C e cornice di finitura da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e potranno essere completate da impianto di illuminazione diretto o indiretto nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) a mt 1.80 minimo dalla delimitazione della carreggiata;
- b) a mt 3.50 di altezza minima con il punto più basso dell'insegne dal piano del marciapiede;
- c) a mt 4.70 di altezza minima con il punto più basso dell'insegne se aggettano su strada priva di marciapiedi o a sbalzo sulla sede stradale;
- d) a mt 50 dai segnali stradali di pericolo, dai semafori e dalle intersezioni stradali e rotatorie;
- e) a mt 20 dopo i segnali stradali di pericolo, dai semafori e dalle intersezioni stradali e rotatorie;
- f) a mt 20 da altre insegne e cartelli pubblicitari in genere;
- g) Nel centro abitato potranno raggiungere i mq 3.00 per facciata dove il marciapiede supera i ml. 3.00 di larghezza mantenendo comunque una distanza minima di mt 1.80 dalla delimitazione della carreggiata;

3. Nel centro storico è consentita su strade dotate di marciapiede, l'installazione di insegne di esercizio luminose bifacciali, solo se fissate a pareti di edifici le cui dimensioni non dovranno superare mq 1.50 per facciata e non dovranno ne sporgere e creare intralcio all'uso comune del marciapiede;

4. Le insegne mono, dovranno essere fissate completamente in aderenza a pareti di edifici, a strutture edificate in elevazione o ringhiere di balconi, finalizzate alla diffusione di messaggi e, dovranno essere realizzate con telai esterni in P. V. C. o lamiera e cornice di finitura.

Esse potranno essere completate da impianto di illuminazione diretto o indiretto nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) a mt 2.20 minimo di altezza dal punto più basso dell'insegna dal piano del marciapiede;
- b) a mt 4.70 di altezza minima con il punto più basso dell'insegna se aggettano su strada con larghezza inferiore mt 6.00 priva di marciapiede;
- c) che la profondità delle insegne non dovrà essere superiore ai cm 70;

Ogni insegna dovrà riportare la targhetta o cimasa con gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 10 Insegne luminose ed insegne di esercizio fuori del centro abitato

1. E' consentita fuori del centro abitato su suolo pubblico e privato a norma del C. D. S., l'installazione di insegne di esercizio mono e bifacciali su uno o più pali avanti l'attività: commerciale, artigianale, industriale e professionale o nelle immediate vicinanze, benché fissate al suolo con idoneo ancoraggio e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) mt 3.00 dalla delimitazione della carreggiata;
- b) mt 100 dalle insegne ed altri cartelli o mezzi pubblicitari;
- c) mt 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) mt 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) mt 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) mt 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) mt 100 dal punto di tangenza delle curve;
- h) mt 250 prima delle intersezioni;
- i) mt 100 dopo le intersezioni;
- j) mt 200 dagli imbocchi delle gallerie;

2. Non è consentita l'installazione di insegne fuori dal centro abitato nei seguenti punti:

- a) in corrispondenza delle intersezioni;
- b) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- c) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- d) sui parapetti stradali;
- e) sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

3. Le norme di cui al comma 1 e quelle di cui al comma 2 limitatamente al posizionamento in curva, non verranno applicate per le insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari monofacciali collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati, muri, filari di alberi, pali e tralicci etc. i quali dovranno essere comunque collocati all'interno di Guard Rail se esistenti e dovranno rispettare una distanza non inferiore a mt 3.00 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata .

4. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di insegne e cartelli di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a mt 3.00 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a mt 3.00, pali e tralicci ENEL e TELECOM etc. a norma dell'art. 51 comma 2, del Regolamento di Esecuzione del C. D. S modificato dal D.P.R. n° 610 del 16/09/96. È ammesso il posizionamento dei pali di sostegno delle stesse in allineamento con le costruzioni

fisse, con i muri, con i tronchi degli alberi, pali e tralicci, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non dovranno in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Ogni insegna dovrà riportare la targhetta o cimasa con gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 11 Targhe murali

1. E' consentita in tutto il territorio comunale la collocazione su pareti di fabbricati di targhe murali, in aderenza ad esse, poste sopra il lato dell'ingresso dell'edificio o dell'attività commerciale, artigianale, professionale nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la dimensione massima della targa è stabilita in cm 200 di base e cm 100 di altezza e cm 8 di profondità, con caratteristiche idonee in funzione dell'ambiente architettonico di inserimento per colori e materiali.

b) L'apposizione di targhe relative ad attività professionali non sono assoggettate alla richiesta di autorizzazione se la loro misura non è superiore a centimetri quadrati 300 e sono esenti dal pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità. In presenza di più targhe dovrà essere richiesta l'apposizione di un unico porta targhe, di dimensioni max 1.20 di larghezza per 1.50 di altezza.

2. Per le targhe relative a professioni medico/sanitarie, case di cura, ambulatori specialistici, si applica inoltre quanto disciplinato dal Ministero della Sanità secondo il Decreto N. 657 del 16/09/1994. Alla richiesta di autorizzazione di dette targhe, dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata dall'albo professionale o dall'Ente Regionale competente in materia. L'adeguamento delle caratteristiche estetiche di dette targhe, se già autorizzate, non comporta richiesta di nuova autorizzazione.

Art. 12 Bacheche - vetrine

E' consentita su tutto il territorio comunale, su suolo pubblico e privato l'installazione di bacheche e vetrine collocate su pareti di fabbricati davanti le attività: commerciali, artigianali e professionali a condizione che non intralcino il flusso pedonale sui marciapiedi e potranno contenere all'interno insegne ed altri mezzi pubblicitari che potranno essere luminosi o illuminati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che lo sporto delle bacheche o delle vetrine, misurato dal nudo muro, dovrà avere le seguenti dimensioni:

b) per i marciapiedi aventi una larghezza da ml 0.00 a ml 1.50, non è ammessa nessuna bacheca e vetrina espositiva se non internamente al muro dell'immobile, inteso come sfruttamento di vano esistente;

c) Per i marciapiedi aventi una larghezza superiore a ml 1.50, le bacheche e vetrine potranno sporgere sul marciapiede antistante per una profondità massima di cm 40, fermo restando la distanza del bordo di essa a ml 1.50 dal ciglio del marciapiede;

d) potranno essere realizzate, in materiali lignei, metallici o vetro con predilezione verso i colori: nero, bianco, marrone, verde, blu ed il grigio canna di fucile;

Le installazioni che verranno collocate su suolo pubblico, saranno sottoposte al pagamento del canone annuale di occupazione del suolo pubblico effettivamente occupato.

Art. 13 Tende da Sole

E' consentita su tutto il territorio comunale l'installazione di tende da sole, tendoni e simili, sopra l'ingresso di attività commerciali e di pubblici esercizi in genere, sui balconi e finestre di fabbricati privati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) Potranno essere installate tende, con tipologia a sbalzo solo in proprietà privata o su strade munite di marciapiede, purché sia rispettata una distanza minima di ml 0.50 dal bordo del marciapiede ed altezza minima dal punto più basso delle tende di ml 2.20 e purché compatibili con l'armonia e l'unitarietà stilistica dell'intero edificio;

b) Potranno essere installate tende a calotta solo in caso di apertura vano porta ad arco;

c) Sono ammessi i tessuti di qualsiasi composizione, inclusi quelli in fibra sintetica, plastificata o spalmata con PVC, da preferirsi tessuti in fibre acriliche o di poliestere;

d) sono ammessi profili in acciaio, ferro, alluminio o legno e si preferiscono i seguenti colori: bianco, nero, canna di fucile, grigio, verde, marrone, blue, acciaio, colori legno, con possibilità di integrazioni reciproche, sono fatte salve le esigenze di armonia ed unitarietà con gli edifici.

Art. 14 Chioschi – apparecchi Fotografici istantanei

1. E' consentita nel centro abitato e zona industriale (P. I. P.), l'installazione di chioschi destinati alla vendita di bibite, di giornali e riviste e per apparecchi fotografici istantanei, su aree pubbliche o private ad aziende specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, previo preventivo rilascio anche dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente per l'eventuale occupazione di area pubblica, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Su ogni chiosco è consentito collocare insegne ed altri mezzi pubblicitari che potranno essere anche luminosi o illuminati la cui misura complessiva non dovrà superare i mq 3.00;
- b) l'occupazione di marciapiedi pubblici da parte delle suddette installazioni sono consentite fino ad un massimo della metà della loro larghezza e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di ml 2.00;
- c) ml 2.00 dalla delimitazione della carreggiata;
- d) ml 10 prima e dopo le intersezioni stradali;

2. Le installazioni di cui sopra che verranno ubicate in modo permanente su suolo pubblico, saranno sottoposte al pagamento del canone annuale di occupazione del suolo pubblico effettivamente occupato.

Art. 15 Striscioni, Stendardi, Gonfaloni e Bandiere

1. E' consentita su tutto il territorio comunale su suolo pubblico e privato, l'installazione temporanea i Striscioni, Stendardi, Gonfaloni e Bandiere, elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidità, mancanti di superfici di appoggio o comunque non aderenti alle stesse, finalizzate alla promozione pubblicitaria e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) a ml 10 di distanza dalle insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari;
- b) a ml 20 prima dei segnali di pericolo, di prescrizione;
- c) a ml 10 dopo i segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione;
- d) a ml 5.00 prima e dopo le intersezioni stradali;
- e) a ml 4.00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- f) a ml. 4.00 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi);

2. L'esposizione di striscioni, gonfaloni, stendardi e bandiere su suolo pubblico, è ammessa unicamente per la promozione e il lancio di iniziative commerciali, per manifestazioni e spettacoli ed è limitata al periodo di svolgimento delle stesse oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alle stesse.

Art. 16 Impianti pubblicitari monofacciali a messaggio variabile

1. E' consentita, nel centro abitato e zona industriale (P. I. P.) su suolo pubblico e privato, ad aziende pubblicitarie specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di impianti monofacciali a messaggio variabile, elementi assimilabili ad un cartello o insegna luminosa per caratteristiche strutturali e formali, idonei all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti, diodi luminosi, videospot o altro), potranno essere anche luminosi o illuminati. Essi dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le installazioni oltre che in aree pubbliche e private, potranno essere effettuate anche in impianti sportivi comunali e privati, sui solai dei palazzi e capannoni, benché rigidamente fissati su di essi con idonei ancoraggi;
- b) la profondità degli impianti non dovrà essere superiore a cm 40;

2. Non è consentita l'installazione di impianti a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia degli autoveicoli;

3. Non è consentita l'installazione degli impianti a messaggio variabile fuori del centro abitato; Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 17 Insegne ed impianti luminosi Mega poster monofacciali sulle pareti di edifici ed impalcature

E' consentita su tutto il territorio comunale ad aziende pubblicitarie specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta l'installazione di insegne ed impianti luminosi Mega Poster monofacciali, elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, caratterizzati dalla loro grande superficie (anche maggiore di mq 18), interamente vincolati in aderenza a pareti di edifici, strutture in elevazione e solai e potranno avere impianto di illuminazione diretto o indiretto. Essi dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Le installazioni potranno avvenire in particolare su fronti ciechi di edifici, ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione benché rigidamente fissati su di essi con idonei ancoraggi;
- b) Esibire titolo di proprietà dell'edificio o Autorizzazione del condominio che autorizza l'installazione dell'impianto;
- c) la profondità delle insegne ed impianti non dovrà essere superiore a cm 40.

Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 18 Totem

1. E' consentita nel centro abitato e zona industriale (P. I. P.), su suolo pubblico e privato l'installazione di Totem, elementi tridimensionali e multifacciali, vincolati al suolo con idonei ancoraggi, finalizzati alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Essi dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e caratterizzati da telai interni in ferro o acciaio, da superfici con Dibond (pannelli o lastre compositi in alluminio), Plexglass, vetroresina etc. da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da cornici di finitura e potranno essere completati da impianto di illuminazione diretto o indiretto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) sui marciapiedi con larghezza superiore ai mt 3.00 e comunque ad una distanza minima di mt. 1.50 dalla delimitazione della carreggiata;
- b) ad una distanza di mt 2.00 minimo dai balconi e dalle facciate di edifici in genere;
- c) a mt 20 di distanza da altri impianti pubblicitari;
- d) a mt 20 prima e dopo le intersezioni stradali ;
- e) a mt 20 prima dei segnali stradali e mt 10 dopo i segnali stradali;
- f) l' altezza degli impianti non potrà essere superiore a mt 7.00 dal marciapiede e dal suolo in genere;
- g) la profondità degli impianti non potrà essere superiore a cm 70;

2. L'installazione fuori del centro abitato è consentita a norma del C. D. S.

Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 19 Pensiline di attesa dei mezzi pubblici

1. E' consentita su tutto il territorio comunale su suolo pubblico, ad aziende specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di pensiline di attesa mezzi pubblici, strutture di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici, rigidamente vincolate al suolo e completate da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.

2. Nel centro abitato, centro storico e zona industriale (P. I. P.) è consentita l'installazione nel rispetto del presente P. G. I. P. L'installazione dovrà avvenire garantendo in ogni caso una distanza

minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di mt 2.00; 3. Fuori del centro abitato è consentita l'installazione a norma del C. D. S.

4. L'amministrazione Comunale potrà affidare anche in esclusiva su tutto il territorio comunale con Convenzione novennale ad azienda specializzata ed abilitata che ne farà richiesta, l'installazione di pensiline di attesa dei mezzi pubblici su suolo pubblico comprensive di spazi pubblicitari. Per tale servizio reso alla città, come prevede l'art. 49 lettera E del Dlgs 15/11/93 N. 507 gli spazi pubblicitari collocati sulle stesse, saranno esenti dal pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità a condizione che per tutto il periodo della convenzione venga effettuata la manutenzione delle stesse.

Ogni pensilina dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 20 Paline di informazione per trasporti pubblici o altri servizi

1. E' consentita su tutto il territorio comunale ad aziende specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta l'installazione di paline di informazione per trasporti pubblici, strutture di arredo urbano per la segnalazione dei transiti dei mezzi pubblici, rigidamente vincolate al suolo e completate singolarmente da un unico spazio finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.

2. Nel centro abitato e zona industriale (P. I. P.) è consentita l'installazione nel rispetto del presente P. G. I. P.

a) che vengano installate garantendo in ogni caso una distanza minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di mt 1.00;

b) non potrà essere inserita la pubblicità sul lato destinato a supportare le informazioni relative ai mezzi pubblici.

3. Fuori del centro abitato è consentita l'installazione a norma del C. D. S. 4. L'amministrazione Comunale potrà affidare anche in esclusiva su tutto il territorio comunale con Convenzione novennale ad azienda specializzata ed abilitata che ne farà richiesta, l'installazione di paline di informazione per trasporti pubblici o altri servizi su suolo pubblico comprensive di spazi pubblicitari.

Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 21 Orologi

1. E' consentita nel centro abitato, centro storico e zona industriale (P. I. P.) su suolo pubblico ad aziende specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta l'installazione di orologi, strutture di arredo urbano finalizzate alla fornitura di servizio pubblico, rigidamente vincolate al suolo con idonei ancoraggi e completate da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici e potranno essere completate da impianto di illuminazione diretto nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che vengano installati garantendo in ogni caso una distanza minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di mt 2.00;

b) a mt 50 dalle intersezioni stradali ;

c) a mt 20 prima e dopo i segnali stradali;

d) a mt 20 da altri impianti pubblicitari ed arredo urbano recante pubblicità;

2. L'amministrazione Comunale potrà affidare anche in esclusiva nel centro abitato, centro storico e zona industriale (P. I. P.) con Convenzione novennale ad azienda specializzata ed abilitata che ne farà richiesta, l'installazione di orologi su suolo pubblico comprensivi di spazi pubblicitari.

Per tale servizio reso alla città, come prevede l'art. 49 lettera E del Dlgs 15/11/93 N. 507 gli spazi pubblicitari collocati sugli stessi, saranno esenti dal pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità a condizione che per tutto il periodo della convenzione venga effettuata la manutenzione degli stessi.

Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa (di dimensioni massime 10x5 cm) riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 22 Quadri informativi

1. E' consentita su tutto il territorio comunale ad aziende specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione quadri informativi, elementi di arredo urbano finalizzati alla fornitura di servizi assimilabili a cartelli per caratteristiche strutturali e formali, idonei all'esposizione di messaggi pubblicitari, eventualmente luminosi o illuminati. Sono caratterizzati da un lato esclusivamente destinato a supportare cartografie, piante ed indicazioni utili legate alla fruizione di servizi e del territorio nel rispetto dell' seguenti condizioni:

2. Nel centro abitato, centro storico e zona industriale (P. I. P.) è consentita l'installazione nel rispetto del presente P. G. I. P.

a) che vengano installati garantendo in ogni caso una distanza minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di mt 2.00;

b) a mt 20 dalle intersezioni stradali ;

c) a mt 20 prima e dopo i segnali stradali;

d) a mt 20 da altri impianti pubblicitari ed arredo urbano recante pubblicità;

e) che le dimensioni di ogni impianto non siano superiore a mt 2.50x2.00 per facciata;

f) la profondità non dovrà essere superiore a cm 40.

3. Fuori del centro abitato è consentita l'installazione a norma del C. D. S.

4. L'amministrazione Comunale potrà affidare anche in esclusiva su tutto il territorio comunale con Convenzione novennale ad azienda specializzata ed abilitata che ne farà richiesta, l'installazione di Quadri Informativi su suolo pubblico, comprensivi di spazi pubblicitari. Per tale servizio reso alla città, come prevede l'art. 49 lettera E del Dlgs 15/11/93 N. 507 gli spazi pubblicitari collocati sugli stessi, saranno esenti dal pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità a condizione che per tutto il periodo della convenzione venga effettuata la manutenzione degli stessi.

Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa (di dimensioni massime 10x20 cm) riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 23 Transenne parapetonali

1. E' consentita nel centro abitato, centro storico e zona industriale (P. I. P.), ad aziende specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione nelle intersezioni stradali di transenne parapetonali, elementi di arredo urbano finalizzati alla fornitura di servizi quale la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale, assimilabili a cartelli di piccole dimensioni rigidamente vincolati al suolo e completati da pannelli centrali mono o bifacciali finalizzati alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che vengano installate garantendo in ogni caso una distanza minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di cm 50;

b) che tra un impianto e l'altro venga lasciato lo spazio di cm 20;

c) che la dimensione esterna di ogni singola transenna non sia superiore a mt 1.20x 1.00; 2. Le transenne potranno essere installate senza il rispetto di distanze, indipendentemente dalla collocazione nelle immediate vicinanze di impianti pubblicitari ed altri mezzi di arredo urbano.

3. L'amministrazione Comunale potrà affidare anche in esclusiva nel centro abitato, centro storico e zona industriale con Convenzione novennale ad azienda specializzata ed abilitata che ne farà richiesta, l'installazione di transenne parapetonali elementi di arredo urbano finalizzate alla

fornitura di servizi, su suolo pubblico, comprensive di spazi pubblicitari. Per tale servizio reso alla città, come prevede l'art. 49 lettera E del Dlgs 15/11/93 N. 507 gli spazi pubblicitari collocati sulle stesse, saranno esenti dal pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità a condizione che per tutto il periodo della convenzione venga effettuata la manutenzione delle stesse.

Ogni impianto dovrà riportare una targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 24 Segnaletica direzionale (a norma dell' art. 134 del Regolamento di Esecuzione del C. D. S)

1. E' consentita su tutto il territorio comunale ad aziende specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di Segnaletica direzionale per l'indicazione dell'attività a carattere: commerciale, artigianale, industriale, alberghiera/turistica a norma dell'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del C. D. S e comunque di interesse pubblico per garantire una maggiore fluidità della circolazione veicolare e pedonale nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Le frecce direzionali anche di aziende diverse dovranno essere raggruppate in singoli impianti Unitari, i quali potranno essere mono o bifacciali, nel centro abitato, zona industriale e centro storico, non potranno avere più di N. 10 segnali per facciata con dimensioni per ogni singolo segnale non superiore mt 1.25x0.25 cadauno;
- b) Potranno essere installate anche nelle intersezioni stradali affianco alla Segnaletica verticale pubblica, in quanto equiparata ad essa e, comunque garantendo in ogni caso una distanza minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di ml 1.00;
- c) Fuori del centro abitato gli impianti Unitari di frecce direzionali non potranno avere più di N. 06 segnali per facciata e dovranno rispettare le norme del C. D. S.

2. Ogni impianto dovrà riportare una targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà dei manufatti e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 25 Segnaletica Direzionale (a norma della risoluzione del Ministero delle Finanze N. 48/E/IV/7/609 del 01/04/1996)

1. E' consentita su tutto il territorio comunale ad aziende specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di impianti Unitari direzionali mono e bifacciali conformi alle caratteristiche di cui alla risoluzione del Ministero delle Finanze N. 48/E/IV/7/609 del 01/04/1996, per garantire una maggiore fluidità della circolazione veicolare e pedonale nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Le frecce direzionali anche di aziende diverse dovranno essere raggruppate in singoli impianti Unitari, i quali potranno essere mono o bifacciali, nel centro abitato, centro storico, zona industriale, non potranno avere più di N. 10 segnali per facciata con dimensioni per ogni singolo segnale non superiore mt 1.25x0.25 cadauno;
- b) Potranno essere installate anche nelle intersezioni stradali affianco alla Segnaletica verticale pubblica, in quanto equiparata ad essa e, comunque garantendo in ogni caso una distanza minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di ml 1.00;
- c) Fuori del centro abitato gli impianti Unitari di frecce direzionali non potranno avere più di N. 06 segnali per facciata.
- d) I suddetti impianti Unitari direzionali che forniscono prestazioni di servizi di pubblica utilità per la città, ai sensi dell'art. 49 lettera E del D.Lgs 15/11/93 N. 507, saranno essere esenti dal pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità. 2. Tali impianti di segnaletica direzionale non sono da considerare mezzi pubblicitari ma, impianti di pubblica utilità, di interesse pubblico e quindi sono esenti dal pagamento annuale dell'imposta sulla pubblicità.

3. Ogni impianto dovrà riportare una targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà dei manufatti e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 26 Cabine telefoniche e/o internet point

1. E' consentita nel centro abitato, nel centro storico e zona industriale (P. I. P.) l'installazione di cabine telefoniche e/o internet point le quali potranno essere completate da spazi pubblicitari monofacciali, previo preventivo rilascio anche dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente per l'occupazione di area pubblica, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) L'occupazione di marciapiedi da parte delle cabine telefoniche è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di ml 2.00.

b) Le installazioni non potranno comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni stradali e dovranno essere collocate ad una distanza minima di ml 50.00 prima e dopo le intersezioni stradali come prevede l'art. 18, comma 2 del C. D. S.

c) non potranno essere collocate lungo le strade primarie o di scorrimento, se non in aree di parcheggio ad esse contigue e comunque non dovranno intralciare la visibilità del traffico veicolare ed il flusso pedonale.

d) ad una distanza minima di ml 3.00 dalla delimitazione della carreggiata;

e) lo spazio pubblicitario monofacciale per ogni cabina telefonica non dovrà superare i mq 0.40;

2. Le installazioni che verranno ubicate su suolo pubblico, saranno sottoposte al pagamento del canone annuale di occupazione del suolo pubblico effettivamente occupato;

3. Ogni impianto dovrà riportare una targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 27 Cestini porta rifiuti

1. E' consentita nel centro abitato, centro storico e zona industriale (P. I. P.) su suolo pubblico ad aziende specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di cestini porta rifiuti, elementi di arredo urbano finalizzati alla fornitura di servizi quale la raccolta di piccoli rifiuti urbani. Rigidamente vincolati al suolo e completati da uno spazio mono finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che vengano installati ad una distanza di almeno di mt 2.00 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata;

b) lo spazio pubblicitario mono su ogni cestino non dovrà superare mq 0.40;

2. Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 28 Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani

1. E' consentita nel centro abitato, centro storico e zona industriale (P. I. P.), su suolo pubblico ad aziende specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta l'installazione di contenitori, elementi di arredo urbano finalizzati alla fornitura di servizi per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani. Non rigidamente vincolati al suolo e completati da un unico spazio monofacciale finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che vengano installati ad una distanza di almeno di mt 2.00 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata;

b) lo spazio pubblicitario mono su ogni contenitore non dovrà superare i mq 0.70; 2. Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 29 Panchine

1. E' consentita nel centro abitato, centro storico e zona industriale (P. I. P.), ad aziende specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di panchine in metallo, legno, marmo etc., elementi di arredo urbano finalizzati alla fornitura di servizi. Rigidamente vincolate al

suolo e completate da un unico spazio monofacciale finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che vengano installate nei punti verde, piazze e strade comunque ad una distanza di almeno mt. 3.00 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata;
- b) lo spazio pubblicitario mono su ogni panchina non dovrà superare i mq 0.70;

2. Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 30 Targhe pubblicitarie ed altri elementi di arredo urbano

1. E' consentita nel centro abitato, centro storico e zona industriale (P. I. P.), ad aziende specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di targhe mono o bifacciali ed altri elementi di arredo urbano, rigidamente vincolate al suolo, non rientranti nelle tipologie elencate, in tutti punti verde della città, comprese le aiuole spartitraffico, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) dovranno essere installate almeno a mt 0.50 all'interno delle aree verdi ed aiuole;
- b) non potranno avere dimensioni superiori a mt 2.00x0.50 per facciata;
- c) potranno essere realizzate: in metallo, legno e P. V.C.;

2. E' consentita l'installazione di targhe nelle aiuole etc anche nelle intersezioni stradali.

3. Ogni impianto dovrà comunque, rispettare le norme tecniche e riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 31 Insegne e cartelli pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti ed aree di parcheggio annesse

1. E' consentita su tutto il territorio comunale l'installazione di insegne e cartelli nelle stazioni di servizio carburanti e nelle aree di parcheggio annesso;

2. Nelle stazioni di servizio carburanti ubicate sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D.Lgs 30/04/1992 N. 285, la superficie complessiva di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari non dovrà superare l'1% delle aree occupate dalle stazioni di servizio carburanti e dalle aree medesime; mentre sulle strade di tipo C ed F, definite come sopra, la superficie non potrà superare il 5%. Nelle strade di tipo D ed E, come definite in precedenza, la superficie complessiva non dovrà superare il 10% delle aree occupate;

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq 3 per ogni servizio prestato.

4. Fuori dai centri abitati potrà essere autorizzata nelle stazioni di servizio carburanti, la collocazione per ogni senso di marcia di una sola insegna o cartello pubblicitario mono o bifacciali della superficie massima di mq 6.00 per facciata, che dovrà rispettare la distanza minima di ml 20.00 da tutte le altre insegne e cartelli; nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, potrà essere autorizzata la collocazione di ulteriori cartelli, della superficie massima complessiva di mq 6.00.

5. In entrambi i casi, le insegne e i cartelli pubblicitari, relativi alle stazioni di servizio carburanti, potranno essere posizionati anche perpendicolarmente ai sensi di marcia dei veicoli a non meno di mt 2.00 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata, purché interamente contenuti nell'area di servizio.

Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Art. 32 Definizione del quadro di riferimento

1. Gli impianti pubblicitari affissionali di cui agli artt. 6 e 7 Titolo I del presente P. G. I. P., sono in parte esistenti ed in parte da realizzare.
2. Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi o de-localizzarsi per rispettare i principi sanciti nel presente piano.
3. Gli impianti di proprietà Comunale da installare dovranno essere conformi alle previsioni presente regolamento pubblicitario;
4. Le autorizzazioni per l'installazione degli ulteriori impianti privati, assimilabili fino alla superficie globalmente consentita, verranno rilasciate dall'U. T. C. competente solo nel rispetto di tutte le norme e condizioni del presente regolamento pubblicitario;

Art. 33 Individuazione degli impianti non compresi nel Piano Generale

1. Non rientrano nelle quantità definite ammissibili del presente Piano, ma trovano in esso la loro disciplina per altri aspetti:
 - a) Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.
 - b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superano la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo;
 - f) I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) I manufatti destinati alla affissioni di avvisi funebri;
 - h) Le insegne dei negozi, le targhe e simili;
 - i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento;
 - j) I mezzi pubblicitari collocati su proprietà private
2. Si intende impianto pubblicitario temporaneo, il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non abbia carattere di oggettiva stabilità, mentre, si considera impianto pubblicitario permanente, il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, abbia carattere di oggettiva stabilità.

TITOLO II

PIANO GENERALE

Art. 1. Suddivisione del territorio comunale

Al fine del presente regolamento pubblicitario, il territorio comunale si divide in N. 04 zone:

1) centro storico, 2) centro abitato, 3) fuori dal centro abitato, 4) Area A.S.I. industriale, artigianale, commerciale;

Art. 2. Vincoli

1. In ossequio all'art. 23, comma 3 del C. D. S. e del D.Lgs 285/92, alla Legge 29/06/1939, N. 1497, e alla Legge 01/06/1939, N. 1089, nell'ambito, in prossimità, o comunque in vista di luoghi sottoposti a vincoli e tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico – artistico, non è consentito il rilascio di autorizzazioni su suolo pubblico e privato con l'entrata in vigore del presente Regolamento pubblicitario salvo il preventivo parere degli Enti preposti alla loro tutela.

2. Vengono, inoltre, definite emergenze architettoniche ambientali parti di territorio comunale con presenze di edifici storici, destinati al culto, o, comunque, di un valore architettonico, anche se non vincolati, ex 1089/39.

TITOLO III

IMPIANTI AFFISSIONALI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRIVATA

Art. 1. Conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà Comunale

1. Il Comune avrà l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri impianti monofacciali affissionali esistenti sul territorio, al loro adeguamento nel rispetto del presente regolamento pubblicitario e dell'allegato P.G.I.P.; nonché, all'ulteriore potenziamento degli impianti in particolare quelli con dimensioni mt 2.00x1.40 e dimensioni mt 1.00x0.70, nei limiti previsti dalla normativa e nel quadro del Piano Generale degli impianti.

2. Gli impianti pubblici dovranno essere con struttura esterna e telaio in ferro e pannello centrale in lamiera zincata o preverniciata.

3. Tutti i manufatti innanzi specificati di proprietà comunale, a norma dell'art. 55 del C.D.S., saranno sormontati da una targa contenente lo stemma del Comune, la scritta "Comune di " e "Servizio Affissioni e Pubblicità", indipendentemente se trattasi di impianti destinati all'affissione di manifesti di natura istituzionale, sociale o necrologica e commerciale;

Art. 2. Impianti comunali destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale

1. Ai sensi del D. Lgs 15/11/93 N. 507 e successive modifiche, le affissioni dei manifesti, sugli impianti monofacciali di proprietà del Comune destinati alla pubblicità di natura commerciale, dovranno essere effettuate, a cura del Comune o del Concessionario, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) rispettare l'ordine cronologico di precedenza risultante dal ricevimento della commissione;
- b) mettere a disposizione del privato l'elenco delle posizioni utilizzate, con indicazione del quantitativo dei manifesti che si potranno affiggere;
- c) comunicare al committente l'eventuale mancanza di spazi disponibili, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, e successivo rimborso dei diritti versati;
- d) rimborsare la metà del diritto affissionale dovuto, qualora il committente annulli la richiesta di affissione prima di giorni 7 dall'affissione;
- e) esporre, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati all'affissione ed il registro cronologico delle commissioni;

2. Al Comune è dovuta la maggiorazione del 100% del diritto, ogni volta che il committente richieda, espressamente, che l'affissione venga eseguita su spazi e strade da lui prescelte, qualora l'indicazione delle strade consenta di individuare gli spazi.

Art. 3. Impianti comunali destinati all'affissione di manifesti di natura istituzionale – sociale - necrologica o privi di rilevanza economica

1. L'affissione di manifesti di natura istituzionale, sociale, necrologica e politica o, comunque, privi di rilevanza economica da effettuarsi su impianti monofacciali di proprietà comunale, dovranno attenersi, a quanto stabilito dal D.Lgs 15/11/93 N. 507 e successive modifiche e dal presente Regolamento pubblicitario;

2. Sono soggetti abilitati all'utilizzazione di tali impianti: il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori ed i dirigenti degli uffici comunali, con particolare riferimento a quelli preposti all'indizione di gare pubbliche;

3. Potranno inoltre utilizzare i suindicati impianti e le Associazioni Onlus che ne faranno richiesta motivata all'Ufficio Comunale competente.

4. Il Comune ammette nel concetto di pubblica affissione istituzionale sia le attività istituzionali "stricto sensu" sia le attività che abbiano la diretta partecipazione, debitamente provata, degli Enti pubblici, a condizione che non esistano "sponsor" e che sia evidente l'assenza di "scopo di lucro".

5. Le affissioni di cui al presente articolo dovranno aver luogo sugli impianti a ciò appositamente destinati, salvo, eventuali deroghe per particolari motivi di ordine pubblico.

Art. 4 Impianti destinati a privati per l'affissione di manifesti di natura commerciale

1. E' consentita nel centro abitato e zona industriale (**P. I. P. area A.S.I.**) ad aziende pubblicitarie specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta e comunque a soggetti diversi dal Concessionario del Servizio pubblico, l'installazione di cartelli affissionali mono e bifacciali con dimensioni mt 2.00x1.40 cad. e poster con dimensioni mt 6.00x3.00 cad. da adibire all'affissione di manifesti di natura commerciale nel rispetto delle seguenti condizioni: che nelle intersezioni stradali possono essere installati soltanto impianti monofacciali parallelamente al senso di marcia degli autoveicoli e preferibilmente a costo di pareti e recinzioni e comunque nel rispetto dell'art. 8, Titolo I del presente Regolamento pubblicitario;

è vietato nel centro storico, l'installazione di cartelli bifacciali affissionali con dimensioni mt. 6.00 x 3.00

2. E' consentita anche l'installazione avanti ed in prossimità di edifici pubblici ed ad uso pubblico con esclusione degli edifici di rilevanza storica e di culto, benché posizionati parallelamente al senso di marcia degli autoveicoli.

3. Tutti gli impianti innanzi specificati dovranno recare sull'estremità superiore, a norma dell'art. 55 del C.D.S., una targa contenente gli estremi identificativi dell'azienda proprietaria del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione.

Art. 5 Impianti pubblicitari previsti in connessione con l'arredo urbano

1. E' consentita su suolo pubblico nel centro abitato, centro storico e zona industriale (P. I. P.) ad aziende e pubblicitarie specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di arredo urbano con abbinati spazi pubblicitari mono e bifacciali con valenza di pubblica utilità definibili di arredo urbano, da destinare alla pubblicità e all'affissione diretta nel rispetto dell'art. 4 ed art. 32 Titolo I del presente Regolamento pubblicitario;

Art. 6 Impianti pubblicitari previsti in piano particolareggiato di arredo urbano di iniziativa privata

1. E' consentita nel centro abitato, centro storico e zona industriale (P. I. P.) su suolo pubblico ad aziende e pubblicitarie specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di arredo urbano o di impianti pubblicitari con valenza di pubblica utilità definibili di arredo urbano, da destinare alla pubblicità e all'affissione diretta, nel rispetto dell'art. 4 ed art. 32 Titolo I del presente Regolamento pubblicitario e delle seguenti condizioni:

TITOLO IV GLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' PRIVATA COSTITUTIVI DEL PRESENTE PIANO

Art. 1. Premessa

1. Gli impianti pubblicitari di proprietà privata, di cui gli artt. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 , Titolo I ed art. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , Titolo III del Regolamento Pubblicitario, sono in parte esistenti ed in parte da realizzare.

2. Gli impianti autorizzati esistenti dovranno adeguarsi o delocalizzarsi per rispettare i principi sanciti nel presente Regolamento Pubblicitario;

3. La loro collocazione viene definita dal presente Regolamento Pubblicitario e del predisponendo P.G.I.P. preceduto da censimento dell'esistente e successivamente alla rimozione degli impianti abusivi.

4. Potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni a privati ed Aziende per insegne di esercizio ed impianti pubblicitari, solo dopo aver prima delocalizzati gli impianti esistenti precedentemente autorizzati non in regola con il Presente Regolamento pubblicitario;

5. L'Amministrazione Comunale prende atto del precedente regime autorizzatorio previsto per le insegne di esercizio, cartelli ed altri impianti pubblicitari e dispone, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 15/12/1997 N. 446, che tutti gli impianti di proprietà comunale e privata previsti nel Presente Regolamento pubblicitario, sono vincolati a tale regime.

6. Soggetti legittimati ad ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, di proprietà privata costitutivi del presente Regolamento Pubblicitario, potranno essere solo coloro che hanno i seguenti requisiti: che risultino iscritti presso: la Camera di Commercio/Artigianato ed Albi Professionali, mentre le Aziende Pubblicitarie, dovranno fornire anche la Licenza di P.S. che li abilita al noleggino della pubblicità per conto terzi.

Art. 2. Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione

1. Qualunque azienda intenda installare o posare sul territorio comunale insegne, targhe e cartelli pubblicitari, arredo urbano, striscioni, stendardi, gonfaloni etc. ovvero richieda la variazione di quelli già installati, è soggetto alla preventiva autorizzazione Comunale.

2. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione potrà essere anche cumulativa per più impianti e dovrà essere indirizzata all'ufficio Comunale competente, la stessa dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità, residenza, codice fiscale del soggetto richiedente;
- b) strada, piazza, numero civico relativi alla collocazione;
- c) ragione sociale della ditta/ che deve provvedere alla realizzazione e all'installazione dell'impianto pubblicitario, P. IVA e licenza di P. S. se trattasi di azienda o pubblicitaria;

3. Alla domanda dovranno essere allegati in 3 copie i seguenti elaborati, a firma di un tecnico abilitato:

- a) planimetria di zona in scala opportuna (1: 2000 – 1: 500) con l'ubicazione dell'intervento;
- b) progetto dell'impianto in scala 1:20 – 1:50, con specifica indicazione dei materiali utilizzati;
- c) particolare planimetrico dal quale risulti la larghezza del marciapiede, il posizionamento della segnaletica verticale, delle insegne ed impianti pubblicitari e dell'arredo urbano esistente;
- d) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre se la domanda riguarda insegne e cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- e) documentazione fotografica a colori, nel formato 10x15, dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici della zona in cui si intende realizzare l'impianto pubblicitario;
- f) titolo di proprietà od equivalente relativo alla proprietà, dove l'impianto viene installato (laddove non si tratti di suolo pubblico).

4. La domanda potrà essere presentata oltre che dal fruitore o utilizzatore finale dell'impianto anche dalla ditta produttrice o fornitrice dell'impianto stesso.

5. Se l'impianto dovrà essere installato su strada la cui proprietà è di un Ente diverso dal Comune o in vista da esso, dovrà essere acquisito da parte dell'ufficio Comunale competente, il preventivo Nulla Osta dell'Ente proprietario della strada.

6. L'Ufficio Protocollo Generale del Comune ricevente la domanda e restituirà all'interessato una delle copie del progetto presentato riportando sugli stessi gli estremi del ricevimento.

Art. 3. Responsabile del procedimento della pratica

All'interessato, come previsto dalle vigenti norme, verrà data comunicazione del nome del responsabile del procedimento.

Art. 4 Istruttoria e integrazione della richiesta

Nel caso in cui la richiesta non sarà corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento ritiene con giusta motivazione di dover acquisire ulteriore documentazione, dovrà farne richiesta il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non verrà prodotta entro trenta giorni, la richiesta verrà sospesa e dopo altri ulteriori trenta giorni infruttuosi verrà archiviata.

Art. 5. Rilascio dell'autorizzazione

L'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'Autorizzazione, acquisito i pareri dell'Ufficio Tecnico e Comando VV.UU. a seguito e a completamento dell'istruttoria, potrà definire il procedimento con:

- a) autorizzazione semplice per insegne, cartelli pubblicitari, targhe, arredo urbano, Segnaletica pubblicitaria e direzionale, striscioni, stendardi, gonfaloni etc.. da installare in zona non vincolata;
- b) atto complesso costituito dall'autorizzazione e dal consenso della Soprintendenza per le installazioni nei pressi di immobili vincolati ex legge 1089/39 o su aree prospicienti ad essi;
- c) atto complesso costituito dall'autorizzazione e da decreto del Sindaco ex art. 14 legge 1497/39 per le installazioni da realizzare su aree vincolate ex legge 1497/39;

d) atto complesso costituito dall'autorizzazione e dalla presa d'atto dell'avvenuta applicazione della sanzione ex art. 15 della legge 1497/39 da parte dell'Ufficio competente;

e) L'ufficio competente, entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, concederà o negherà l'autorizzazione con diniego motivato.

f) E' previsto l'istituto del "Silenzio Assenso" per decorrenza del termine di giorni 30 dalla presentazione della domanda e dal perfezionamento degli altri elementi necessari nel caso di atti complessi ex legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

g) Le autorizzazioni verranno rilasciate sempre salvo i diritti dei terzi;

h) Le autorizzazioni possono essere volturate a terzi in caso di vendita dell'azienda o ramo di essa;

Art. 6. Rinnovo dell' autorizzazione

La richiesta di rinnovo autorizzazione dovrà essere presentata all'ufficio Comunale competente, prima della scadenza naturale e la stessa si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo e così di volta in volta anche in caso di silenzio assenso dell'Ufficio competente a condizione che non siano avvenute variazioni significative nella dimensione ed ubicazione degli impianti;

Art. 7. Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. L'installazione di tutti gli impianti e manufatti pubblicitari dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

a) verificare periodicamente il buono stato dell'insegna, cartello pubblicitario, Segnaletica pubblicitaria o direzionale, arredo urbano e manufatti pubblicitari in genere;

b) provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune;

c) pagare entro il 31 gennaio di ogni anno l'imposta comunale sulla pubblicità;

d) sono esenti dal pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità, i cartelli di proprietà di agenzie ed aziende pubblicitarie abilitate con licenza di P.S., che nell'arco dell'anno sono vuoti, cioè privi di pubblicità (in attesa di essere noleggiati a terzi);

e) le aziende pubblicitarie dovranno obbligatoriamente stipulare apposita polizza Assicurativa a copertura di R. C. per tutto il periodo dell'Autorizzazione o della convenzione; f) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta o cimasa con gli estremi dell'azienda proprietaria del manufatto e dell'autorizzazione (numero e data) e dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta avverrà una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. Le disposizioni del presente articolo verranno applicate anche nel caso in cui l'installazione avverrà per "Silenzio – Assenso" o Silenzio Accoglimento dell'Ente Comunale.

Art. 8 Durata dell' autorizzazione

Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di insegne, cartelli, targhe, Segnaletica pubblicitaria e direzionale, arredo urbano ed altri manufatti pubblicitari permanenti ha validità per il periodo di anni 9 dal rilascio ed è rinnovabile più volte per lo stesso periodo previa esplicita richiesta scritta e del relativo canone se dovuto.

Art. 9 Cessazione o revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione potrà essere annullata totalmente o parzialmente prima della scadenza naturale per i seguenti motivi:

- a) Per motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto pubblicitario il quale dovrà essere delocalizzato quanto più possibile nelle immediate vicinanze della precedente ubicazione nel rispetto del Regolamento Pubblicitario;
- b) inadempimento agli obblighi del Regolamento Pubblicitario ed allegato P.G.I.P. da parte del titolare dell'autorizzazione;
- c) rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto/i e riconsegna del titolo in originale;

Art. 10 Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cesserà per qualsiasi motivo, o verrà ordinata la rimozione di un impianto abusivo, è fatto obbligo al titolare dell'impianto di ripristinare lo stato le cose ed i luoghi che hanno subito alterazioni per effetto dell'impianto stesso.
2. In caso di inottemperanza provvederà l'Amministrazione Comunale o il Concessionario pubblico, a spese dell'inadempiente.

Art. 11 Vigilanza

1. Nell'ambito del territorio comunale gli Agenti di Polizia Municipale ed il personale addetto degli Enti proprietari delle strade che attraversano il territorio comunale, dovranno vigilare, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi dovranno vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza verrà rilevata da parte degli agenti di Polizia Municipale e da parte di altro personale incaricato alla vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ufficio comunale competente o l'Ente proprietario della strada, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto eventualmente se necessario provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. Tutti gli impianti pubblicitari, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere in breve tempo regolarizzati altrimenti dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del Concessionario pubblico, entro il termine di gg 7 dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procederà d'Ufficio.

Art. 12 Sanzioni

1. L'esposizione di un mezzo pubblicitario non preventivamente autorizzato costituisce una violazione al Regolamento Comunale sulla pubblicità, punibile con l'applicazione delle specifiche norme introdotte dal D.Lgs 15/11/93 N. 507, dal D.Lgs N. 471, dal D.Lgs N. 472 e dal D.Lgs 18/12/97 N. 473.
2. Verrà considerata violazione di carattere tributario l'esposizione di pubblicità non dichiarata, cui consegue l'applicazione delle sanzioni tributarie.
3. Conseguentemente, in caso di esposizione pubblicitaria non autorizzata, il Comune potrà erogare una sanzione amministrativa da Euro 103,29 minimo ad Euro 1.032,91 massimo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24/11/1981 N.689 con notificazione agli interessati gli estremi delle violazioni, riportati in apposito verbale.
4. L'Ufficio comunale competente potrà altresì richiedere la rimozione entro gg 7 degli impianti pubblicitari abusivi contestualmente alla verbalizzazione a mezzo di Agente di Polizia Municipale.
5. In caso di inottemperanza nel termine fissato, il Sindaco potrà emettere apposite ordinanze di rimozione degli impianti pubblicitari che verranno notificate ai trasgressori e successivamente dopo

gg. 7 l'Ufficio competente potrà provvedere alla rimozione degli stessi, addebitando ai responsabili le spese sostenute, ferma restando la possibilità di effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva.

6. Altresì, nella fattispecie di mezzo pubblicitario preventivamente autorizzato, in caso di omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione tributaria di cui all'art. 8 del D.lgs N. 507/93, il Comune potrà erogare le sanzioni tributarie che si rendono applicabili. Per quanto sopra, trattandosi di due distinti e diversi atti procedimentali, nel caso in cui l'interessato procederà, comunque, all'esposizione, la pubblicità sarà considerata abusiva a tutti gli effetti e comporta l'applicazione dell'imposta o dei diritti dovuti, nonché delle sanzioni e dei provvedimenti sopraccitati.

Art. 13 Norme transitorie

1. Il Presente Regolamento pubblicitario entrerà in vigore il giorno successivo alla sua esecutività;
2. Le installazioni esistenti autorizzate per quanto in contrasto con le norme del Presente Regolamento pubblicitario, dovranno procedere all'adeguamento nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) tutte le installazioni private esistenti sul territorio, se precedentemente autorizzate, ma in contrasto con le norme del Presente Regolamento pubblicitario avranno l'obbligo di adeguarle entro gg. 90 dall'approvazione del presente Piano, mentre le installazioni abusive se rispettano il presente regolamento, potranno richiedere la relativa autorizzazione in sanatoria per la loro messa a norma, entro e non oltre gg. 60 dall'approvazione del Presente Regolamento pubblicitario;

b) In caso di inottemperanza, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente ed alla rimozione dei manufatti in danno dei trasgressori. I termini di cui alla lettera

a) sono derogati in caso di interventi di manutenzione straordinaria (strade, fogne, marciapiedi, etc.) nelle zone interessate da installazione di impianti pubblicitari;

b) Le installazioni di impianti di segnaletica, arredo urbano etc. pubblica utilità, esistenti sul territorio Comunale, a seguito dell'approvazione del Presente Regolamento pubblicitario e P. G. I. P. saranno oggetto entro gg. 60 di una ricognizione e censimento al fine di provvedere alla regolamentazione di quanto in contrasto con lo stesso o installato senza alcuna autorizzazione;

TITOLO V

IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' PRIVATA NON COSTITUTIVI DEL PIANO GENERALE

DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

art. 1 individuazione degli impianti di proprietà privata non compresi nell'allegato Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal Presente Regolamento pubblicitario e nell'allegato Piano Generale degli Impianti Pubblicitari:

a) Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata;

b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che la superficie non sarà superiore a mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ai 300 centimetri quadrati;

c) I manufatti adibiti alla pubblicità effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) Insegne luminose ed impianti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- e) Gli impianti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto pubblico;
- f) Gli impianti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) Le insegne di esercizio dei negozi, le targhe murali e simili;
- h) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento;
- i) Le insegne ed impianti pubblicitari collocati in proprietà privata;
- j) Manufatti per la pubblicità temporanea (striscioni, stendardi, gonfaloni e bandiere) ;

Art. 2 Installazione di impianti e manufatti per la pubblicità temporanea

1. E' consentita l'installazione di impianti e manufatti per la pubblicità temporanea su suolo pubblico e privato su tutto il territorio comunale. Si intende impianto pubblicitario temporaneo, il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità non fisse di posa in opera, non abbia carattere di oggettiva stabilità e che comunque sia di durata in opera non superiore a mesi 3 per ciascuna autorizzazione.
2. Sono ammessi impianti di pubblicità temporanea su suolo pubblico e privato, nel centro abitato, centro storico e zona industriale (P.I.P.) unicamente durante il periodo della manifestazione e dell'iniziativa commerciale cui si riferiscono, oltre che durante i 15 giorni solari antecedenti, nel rispetto dell'art. 17 Titolo I ed art. 2 Titolo V del Presente Regolamento pubblicitario;
3. E' consentita l'installazione fuori del centro abitato a norma del C. D. S.
4. Il mantenimento in opera di tali mezzi non potrà comunque in alcun caso avere durata complessiva superiore a 90 giorni solari.

Art. 3 Installazione di insegne e targhe nel centro storico

1. E' consentita nel centro storico l'installazione di insegne e targhe monofacciali e bifacciali nel rispetto delle seguenti condizioni :
 - a) sono ammesse le installazioni di insegne e targhe monofacciali (insegne di esercizio) da collocare sul vano porta nella misura massima di cm 70 di altezza per una lunghezza non superiore alla larghezza massima del vano di porta. Sono ammesse misure maggiori quando trattasi di aziende che al fine di creare un'immagine aziendale unica sui territori nazionali, hanno una tabella standard (marchi depositati);
 - b) nel caso in cui la facciata dell'edificio sul quale dovranno essere poste le insegne o targhe non abbia rilevanza storica o architettonica, le insegne e targhe pur rispettando il limite della massima altezza di cm 70, quando l'insegna o targa va collocata su più aperture consecutive della stessa attività, può essere di lunghezza complessiva coincidente con i limiti esterni dei vani porta che sovrasta;
 - c) è vietata qualsiasi forma di installazione di insegne, targhe ed impianti pubblicitari su palazzi o manufatti di importante rilevanza storica ed architettonica;
 - d) La colorazione non dovrà contrastare con la struttura architettonica sulla quale esse saranno collocate;
 - e) Le targhe professionali a parete, nel caso in cui allo stesso numero civico siano in numero maggiore di una, dovranno essere tutte di un'unica misura e materiale, nonché intelaiate in unico supporto. Laddove sul prospetto di un fabbricato dovessero essere state installate precedentemente altre targhe professionali, l'ultimo richiedente dovrà provvedere ad adeguare la targa alle misure ed ai materiali delle targhe già installate e provvedere la collocazione di tutte le targhe in unico supporto.
2. E' consentita su strade dotate di marciapiede l'installazione di insegne e targhe bifacciali da fissare a parete nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la loro superficie non dovrà essere superiore a mq 1.50 per facciata
 - b) non potranno sporgere assolutamente dal marciapiede;

c) a mt 3.50 di altezza minima dal marciapiede al punto più basso dell'insegna ;

Art. 4 Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione

1. Gli impianti e manufatti pubblicitari di cui alle lettere a), b), e), art. 1, Titolo V potranno essere installati senza l'autorizzazione del Comune, ferme restando la corresponsione di quanto, eventualmente, dovuto per le imposte sulla pubblicità.

2. Chiunque intenda installare sul territorio comunale gli impianti di cui alle lettere c), d), f), g), h), i), l), di cui all'art. 1 Titolo V, ovvero richieda la variazione di quelli già installati, è soggetto alla preventiva autorizzazione Comunale.

3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, indirizzata al competente ufficio Comunale dovrà contenere:

a. L'indicazione delle generalità, della residenza e del codice fiscale del richiedente e domicilio legale e P.IVA se trattasi di Azienda;

b. L'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto o manufatto;

c. La descrizione dell'impianto, corredata della documentazione tecnica, in triplice copia, con indicazione dei materiali utilizzati, del disegno illustrativo;

d. Documentazione fotografica a colori del luogo dove si intende installare l'impianto formato (cm 10x15);

e. La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel Presente Regolamento pubblicitario e dell'allegato P. G. I. P. nonché di obbligarsi a versare le imposte e diritti dovuti;

f. Ragione sociale della ditta che provvederà alla realizzazione e all'installazione dell'impianto ;

4. Se l'impianto dovrà essere installato su strada la cui proprietà è di un Ente diverso dal Comune, dovrà essere richiesto il preventivo Nulla Osta dell'Ente proprietario.

5. Per quanto concerne la tipologia denominata impianti luminosi "mega poster" laddove l'installazione avvenga su beni privati, dovrà essere attestata la disponibilità del soggetto proprietario dell'immobile; qualora si tratti di ponteggi, è necessario il consenso congiunto sia dell'impresa esecutrice dei lavori e proprietaria dei ponteggi che del proprietario dell'immobile, nonché l'esplicita dichiarazione del tecnico Direttore dei lavori, della conformità dell'installazione alle norme tecniche di sicurezza.

6. Laddove i ponteggi siano attinenti ad edifici o beni di proprietà pubblica o, comunque, beni sui quali si stia realizzando un intervento di recupero a cura e spese dell'Ente pubblico, dovrà essere inserita preventivamente nel Capitolato d'appalto apposita clausola dalla quale risulti che ogni diritto e ogni provento economico competono al Comune e che l'impresa non potrà impedire l'utilizzazione dei ponteggi e/o delle recinzioni a tale scopo.

7. Il richiedente è comunque, tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

8. L'Ufficio protocollo, ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle copie presentate riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.

9. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata prima della scadenza dell'Autorizzazione.

10. Per gli impianti su area di proprietà privata il rinnovo è previsto ogni 9 anni.

Art. 5 Responsabile del procedimento della pratica

All'interessato, come previsto dalle vigenti norme, verrà data comunicazione del nome del responsabile del procedimento.

Art. 6 Istruttoria e integrazione della richiesta

Nel caso in cui la domanda presentata non è stata corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui l'ufficio competente riterrà di dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà

essere fatta richiesta dal Responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non verrà prodotta entro trenta giorni, la domanda verrà

sospesa e dopo altri ulteriori trenta giorni infruttuosi verrà archiviata.

Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione

1. L'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione, acquisito il parere dell'Ufficio Tecnico e del Comando VV.UU. a completamento dell'istruttoria, potrà definire il procedimento con:

a) autorizzazione semplice per gli impianti della pubblicità temporanea da installare in zona non vincolata;

b) atto complesso costituito dall'autorizzazione e dal consenso della Soprintendenza per le installazioni da realizzare su immobili vincolati ex legge 1089/39 o su aree prospicienti ad essi;

c) atto complesso costituito dall'autorizzazione e da decreto del Sindaco, ex art. 14 Legge 1497/39 per le installazioni da realizzare su aree vincolate ex legge 1497/39;

d) atto complesso costituito dall'autorizzazione e dalla presa d'atto dell'avvenuta applicazione della sanzione ex art. 15 della legge 1497/39 da parte del competente Ufficio SUAP;

e) diniego debitamente motivato;

f) NON E' riconosciuto il "Silenzio Assenso" o Silenzio Accoglimento dell'Ufficio competente, per decorrenza del termine di giorni 30 dalla presentazione della domanda e dal perfezionamento degli altri elementi necessari nel caso di atti complessi ex legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e legge Regionale 28/11/2001 N. 19;

2. L'ufficio Comunale competente, entro i 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta, concederà o negherà l'autorizzazione motivandola;

3. L'autorizzazione potrà essere volturata a terzi;

Art. 8 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. L'installazione di insegne di esercizio, impianti pubblicitari, arredo urbano o altri manufatti, dovrà avvenire a pena di decadenza, entro il termine di 180 giorni dalla data del ritiro dell'autorizzazione ed entro il termine di 30 giorni per gli impianti pubblicitari o manufatti con pubblicità temporanea.

2. Il titolare dell'autorizzazione avrà l'obbligo di:

a) Verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario ed effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;

b) adempiere nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dall'Ufficio comunale competente sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze pubbliche;

c) provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune;

d) dichiarare gli impianti pubblicitari fissi entro il 31 gennaio di ogni anno ed almeno gg. 7 prima gli impianti di con pubblicità temporanea ai fini della corresponsione dell'imposta comunale sulla pubblicità;

e) Le aziende pubblicitarie abilitate con licenza di P.S. al noleggio per conto terzi, dovranno stipulare apposita Polizza Assicurativa a copertura R.C. per tutto il periodo di esposizione degli impianti.

3. Le disposizioni dell'art. 8 Titolo V, verranno applicate anche nel caso in cui l'installazione dell'impianto pubblicitario avverrà per "Silenzio - Assenso" o Silenzio Accoglimento dell'Ente;

4. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato fisso o temporaneo, a norma dell'art. 55 del regolamento di esecuzione del C.D.S., dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare

dell'autorizzazione, una targhetta metallica o adesiva, posta in posizione facilmente visibile, sulla quale dovranno essere riportati, con caratteri leggibili i seguenti dati:

- a) soggetto titolare;
- b) numero e data dell'autorizzazione;

5. La targhetta di cui al comma precedente dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 9 Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione su suolo pubblico di insegne di esercizio, cartelli pubblicitari, arredo urbano ed altri mezzi pubblicitari permanenti, salvo diversa indicazione, ha validità per un periodo di 9 anni ed è rinnovabile più volte per lo stesso periodo, previa esplicita richiesta scritta e del relativo canone se dovuto.

Art. 10 Cessazione, sospensione o revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata prima della scadenza naturale per i seguenti motivi:

- a) sospensione o revoca motivata da interesse pubblico legata alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto pubblicitario e spostamento dello stesso nelle immediate vicinanze;
- b) inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione ;
- c) mancata corresponsione del pagamento dell'imposta sulla pubblicità al Comune o Concessionario pubblico per più di due anni;

d) rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo in originale;

2. E' fatto obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi, entro le dodici ore successive alla conclusione della promozione pubblicitaria, manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

TITOLO VI - IMPOSTA DI PUBBLICITÀ'

Art. 1 Imposta di pubblicità

L'imposta comunale sulla pubblicità rimane dovuta per l'esposizione di qualsiasi mezzo pubblicitario nella misura delle tariffe vigenti anno per anno e nei modi stabiliti dal D.L.vo 15/11/93 N. 507 e successive modificazioni e integrazioni, come previsto nel Presente Regolamento pubblicitario e P. G. I. P., ad eccezione degli impianti pubblicitari, di arredo urbano di pubblica utilità, a norma dell'art. 49 lettera E del

D.Lgs 15/11/93 N. 507; e Segnaletica Direzionale (a norma della risoluzione del Ministero delle Finanze N. 48/E/IV/7/609 del 01/04/1996).

Art. 2 Imposta di pubblicità temporanea su teli, striscioni, stendardi, gonfaloni e bandiere etc.

L'imposta sulla pubblicità è dovuta altresì, per la pubblicità temporanea su teli, striscioni, stendardi, gonfaloni e bandiere etc. disciplinata dall'art. 17 Titolo I ed art. 2 Titolo V del Presente Regolamento pubblicitario e P. G. I. P. e regolamento pubblicitario, nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese dell'imposta annuale.

Art. 3 Pagamenti e riscossioni coattive

1. Il pagamento dell'imposta rimarrà disciplinata secondo le modalità in vigore ai sensi del D.L.vo 15/11/1993 N. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità, prevista dal D.L.vo 15/11/93 N. 507 e successive modifiche ed integrazioni, laddove non sia convertito in prestazioni alternative, es. arredo urbano, servizi di pubblica utilità, etc.) dovrà essere pagata al Comune, mediante versamento al Servizio di Tesoreria Comunale e l'Attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tributi o al Concessionario pubblico;

3 . Le agenzie e le aziende pubblicitarie abilitate con licenza di P.S., sono esenti dal pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità nel caso in cui, detengono sul territorio comunale cartelli momentaneamente vuoti, (in attesa di essere noleggiati a terzi, cioè senza pubblicità).

4. Detto pagamento se supera l'importo di € 1549,37 a norma dell'art. 9, comma 4 del Dlgs del 15/11/93 N. 507 e successive modifiche ed integrazioni, potrà essere effettuato anche in quattro rate trimestrali.

5. Le modalità di riscossione coattiva e l'applicazione delle sanzioni sono quelle previste dagli art 52 comma 6 del D.L.vo 446/97 e dai decreti legislativi N.471, N. 472 e N. 473 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Norme finali

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, saranno abrogate tutte le disposizioni precedentemente approvate e disciplinanti la materia di cui al presente Piano, nonché disposizioni **normative** in contrasto con lo stesso Regolamento e che lo stesso Regolamento e Piano, qualora si rendesse necessario, dovranno essere adeguati agli strumenti di programmazione urbanistica del comune e dovranno essere integrati con le disposizioni in materia di accertamento e riscossione imposta pubblicitaria e quanto altro connesso. **Tutti gli impianti pubblicitari esistenti non hanno l'obbligo di essere adeguati.**